

Ordinanza sulla maturità professionale

del 30 novembre 1998 (Stato 21 dicembre 2004)

*L'Ufficio federale della formazione professionale e della tecnologia
(Ufficio federale),*

visto l'articolo 29 capoverso 2 della legge federale del 19 aprile 1978¹
sulla formazione professionale (LFP),

ordina:

Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

La presente ordinanza regola il conseguimento della maturità professionale, in particolare i tipi e i curricula di formazione, le istituzioni scolastiche, la struttura e il corso degli studi, le prove finali e gli aspetti di natura esecutiva.

Art. 2 Maturità professionale

¹ La maturità professionale comprende una formazione professionale di base e una formazione approfondita nell'ambito della cultura generale. Essa rafforza la competenza professionale, personale e sociale di chi ne è titolare promuovendone la mobilità e la flessibilità professionali e personali.

² La maturità professionale pone in particolare le premesse per lo studio in una scuola universitaria professionale e facilita la frequenza di curricula di formazione in scuole professionali di grado superiore come pure il perfezionamento nella professione.

³ Chi è in possesso della maturità professionale soddisfa le condizioni richieste per avviarsi a un'attività professionale più complessa e esigente ed è in grado di assumere nell'esercizio di tale attività responsabilità nei confronti di se stesso, degli altri, della società e dell'ambiente nonché di contribuire a promuovere la competitività dell'economia svizzera.

Art. 3 Indirizzi della maturità professionale

La maturità professionale può essere conseguita nei seguenti indirizzi:

- a. indirizzo tecnico;
- b. indirizzo commerciale;

RU **1999** 1367

¹ [RU **1979** 1687, **1985** 660 n. I 21, **1987** 600 art. 17 n. 3, **1991** 857 all. n. 4, **1992** 288 all. 17 2521 art. 55 n. 1, **1996** 2588 art. 25 cpv. 2 e all. n. 1, **1998** 1822 art. 2, **1999** 2374 n. I 2, **2003** 187 all. n. II 2. RU **2003** 4557 all. n. I 1]. Vedi ora: la LF del 13 dic. 2002 (RS **412.10**).

- c. indirizzo artistico;
- d. indirizzo artigianale;
- e.² indirizzo sanitario e sociale;
- f.³ indirizzo in scienze naturali.

Art. 4 Tipi e curricula di formazione, istituzioni scolastiche

¹ È possibile conseguire la maturità professionale nei seguenti tipi e curricula di formazione nelle rispettive istituzioni scolastiche:

- a. nel quadro della formazione professionale di base in scuole medie professionali parallele al tirocinio (SMP);
- b. nel quadro della formazione professionale di base in scuole a tempo pieno e in scuole d'arti e mestieri;
- c. dopo una formazione professionale di base in corsi di formazione in scuole a tempo pieno o a tempo parziale.

² Le scuole che preparano alla maturità professionale possono essere organizzate nell'ambito di una scuola professionale degli indirizzi artigianale e industriale, commerciale o artistico.

³ L'Ufficio federale può, su proposta dell'autorità cantonale, dare il proprio assenso a tipi o curricula di formazione oppure a istituzioni scolastiche di altra natura.

Capitolo 2: Tipi e curricula di formazione, istituzioni scolastiche

Sezione 1:

Formazione in scuole medie professionali parallele al tirocinio

Art. 5 Durata

¹ La formazione alla SMP dura almeno sei semestri.

² Essa inizia, di regola, nel corso del primo anno di tirocinio. Per i tirocini di durata quadriennale, la formazione deve iniziare al più tardi all'inizio del secondo anno di tirocinio.

³ L'insegnamento obbligatorio secondo il piano di studio per l'insegnamento professionale e la formazione di SMP non devono superare complessivamente due giorni la settimana in media. I giorni di insegnamento riservati alla SMP possono essere organizzati per blocchi.

² Introdotta dal n. I dell'O dell'UFFT del 25 nov. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 5041).

³ Introdotta dal n. I dell'O dell'UFFT del 25 nov. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 5041).

Art. 6 Organizzazione

¹ La formazione di SMP si svolge secondo due modelli organizzativi:

- a. integrata nell'insegnamento obbligatorio (modello integrativo);
- b. a complemento dell'insegnamento obbligatorio (modello additivo).

² Se la situazione della scuola lo consente, la formazione viene organizzata secondo il modello integrativo.

³ Le classi vengono, di regola, formate secondo gli indirizzi di maturità professionale. L'insegnamento può essere impartito in comune in classi di diverso indirizzo, se i contenuti del programma, ragioni di natura pedagogica e esigenze di carattere organizzativo lo giustificano.

⁴ Quando il rispettivo programma quadro della maturità professionale pone esigenze superiori a quelle dell'insegnamento obbligatorio, quest'ultimo può essere sostituito dalla formazione di SMP. La materia di cultura generale nelle professioni artigianali e industriali viene sempre sostituita dalla formazione di SMP.

⁵ L'insegnamento obbligatorio è considerato formazione di SMP quando le sue esigenze corrispondono almeno a quelle previste dai rispettivi programmi quadro della maturità professionale.

Art. 7 Modello integrativo

¹ Quando è organizzata secondo il modello integrativo, la formazione di SMP avviene in classi composte esclusivamente di maturandi di una singola professione o di un gruppo di professioni. Le materie obbligatorie e le materie della maturità professionale vengono impartite secondo un modello integrativo. La formazione dura almeno 2160 lezioni.

² In materie che sono contemporaneamente materie di SMP e materie obbligatorie l'insegnamento si svolge al livello di maturità professionale.

Art. 8 Modello additivo

Se la formazione di SMP avviene secondo il modello additivo, le materie di maturità professionale vengono impartite in aggiunta all'insegnamento obbligatorio. L'insegnamento per la maturità professionale dura almeno 1440 lezioni.

Sezione 2:**Formazione in scuole a tempo pieno e in scuole d'arti e mestieri****Art. 9** In generale

L'insegnamento nelle scuole a tempo pieno e in quelle d'arti e mestieri avviene in classi composte esclusivamente di maturandi.

Art. 10 Formazione in scuole medie di commercio

¹ Nelle scuole medie di commercio è possibile, previo consenso dell'autorità cantonale e in via eccezionale, impartire l'insegnamento nel primo anno di formazione in classi comuni, composte di maturandi e candidati al solo diploma.

² La pratica in azienda di almeno 39 settimane è parte integrante della formazione di maturità professionale.

Sezione 3: Corsi per professionisti qualificati**Art. 11**

¹ I corsi di formazione per professionisti qualificati comprendono almeno 1200 lezioni e durano almeno due semestri.

² Nel caso di tipi o di curricula di formazione articolati, l'Ufficio federale, su proposta dell'autorità cantonale, può concedere deroghe al numero minimo di lezioni.

Capitolo 3: Ammissione, attestato e promozione**Art. 12** Ammissione

¹ L'ammissione ai curricula di formazione per la maturità professionale è decisa, per tutti i modelli di formazione, sulla base di una procedura di ammissione.

² Le condizioni e la procedura di ammissione sono regolate dall'autorità cantonale.

³ Chi ha soddisfatto le condizioni di ammissione nel Cantone in cui risiede e superato la procedura di ammissione deve poter assolvere la formazione anche in un altro Cantone.

Art. 13 Pagella

¹ Al termine di ogni semestre viene rilasciata una pagella con la valutazione delle prestazioni per ogni materia frequentata.

² La media di tutte le note nelle materie di maturità professionale viene arrotondata a una cifra decimale.

³ La promozione è decisa dalla scuola sulla base della pagella.

Art. 14 Promozione

¹ La promozione al semestre successivo avviene quando:

- a. la media delle note sia di almeno 4,0;
- b. vi siano al massimo due note insufficienti;
- c. lo scarto delle note insufficienti per arrivare al 4,0 non superi complessivamente 2,0 punti.

² Chi non soddisfa le condizioni del capoverso 1 è promosso in via provvisoria, tuttavia una sola volta nel corso dell'intera formazione.

³ L'autorità cantonale emana un regolamento di promozione per le sezioni di maturità professionale delle scuole a tempo pieno e a tempo parziale come pure delle scuole d'arti e mestieri.

Capitolo 4: Insegnamento

Art. 15 In generale

¹ L'insegnamento si articola in:

- a. materie fondamentali;
- b. materie specifiche;
- c. materie complementari.

² Le materie fondamentali sono comuni a tutti gli indirizzi di maturità professionale.

³ Le materie specifiche caratterizzano i diversi indirizzi di maturità professionale.

⁴ Le materie complementari garantiscono un'adeguata libertà di scelta ai maturandi. Servono pure a promuovere l'insegnamento interdisciplinare.

⁵ Le materie fondamentali e quelle specifiche sono obbligatorie. È inoltre obbligatoria la frequenza in almeno una materia complementare.

⁶ L'Ufficio federale emana i rispettivi programmi quadro per tutti gli indirizzi di maturità professionale.

Art. 16 Materie fondamentali

¹ Le materie fondamentali sono:

- a. prima lingua nazionale;
- b. seconda lingua nazionale;
- c. terza lingua (lingua nazionale o lingua non nazionale);
- d. storia e istituzioni politiche;
- e. economia politica/economia aziendale/diritto;
- f. matematica.

² L'Ufficio federale fissa nei programmi quadro obiettivi, contenuti e numero di lezioni delle materie fondamentali.

Art. 17 Materie specifiche

L'Ufficio federale designa nei programmi quadro dei diversi indirizzi della maturità professionale le materie specifiche e ne fissa obiettivi, contenuti e numero di lezioni.

Art. 18 Materie complementari

L'Ufficio federale propone nei programmi quadro le materie complementari e ne fissa il numero minimo di lezioni. Le scuole hanno la facoltà di ampliarne l'offerta. Devono essere offerte almeno due materie complementari.

Art. 19 Dispensa dalla frequenza

Può essere dispensato dalla frequenza chi in una determinata materia dispone già delle conoscenze previste dal programma quadro.

Art. 20 Lingua d'insegnamento

¹ La lingua d'insegnamento è la lingua nazionale del luogo in cui avviene la formazione.

² L'insegnamento in singole materie può avvenire parzialmente o totalmente in un'altra lingua nazionale o in una lingua non nazionale.

³ La menzione di insegnamento bilingue, ai sensi del capoverso 2, deve apparire nella pagella.

Art. 21 Requisiti per il corpo insegnante

¹ Possono svolgere attività di insegnamento nelle materie previste dai programmi delle SMP le persone che dispongano di una formazione specifica a livello universitario (università, politecnico, scuola universitaria professionale), di una formazione pedagogica e didattica di grado adeguato e che siano state introdotte alla pedagogia per la formazione professionale.

² Per casi singoli l'Ufficio federale può riconoscere, su proposta dell'autorità cantonale, altri tipi di formazione.

³ I Cantoni possono fissare requisiti supplementari.

Capitolo 5: Esami finali di maturità professionale**Sezione 1: In generale****Art. 22** Attestato federale di maturità professionale

¹ Chi ha superato gli esami finali di maturità professionale ed è titolare di un attestato di capacità ottiene l'attestato federale di maturità professionale.

² Chi ha frequentato una scuola media di commercio ottiene l'attestato federale di maturità professionale se ha ottemperato a tutte le disposizioni previste dal regolamento degli esami.

³ L'attestato federale di maturità professionale informa sulla professione appresa e attesta le prestazioni ottenute a scuola e agli esami.

Art 23 Insuccesso agli esami finali di maturità professionale

¹ A chi non ha superato gli esami di maturità professionale viene rilasciato l'attestato di capacità, rispettivamente il diploma di una scuola media di commercio, se tutte le condizioni previste per il suo ottenimento sono state soddisfatte.

² L'autorità cantonale regola svolgimento e natura di necessari esami sostitutivi e emana disposizioni per situazioni contingenti.

Sezione 2:**Esami finali nelle scuole medie professionali parallele al tirocinio****Art. 24** Materie d'esame

¹ Vengono esaminate almeno cinque materie fondamentali e almeno una materia specifica. L'Ufficio federale può fissare le materie d'esame nei programmi quadro.

² L'autorità cantonale stabilisce quali materie specifiche vengono esaminate, se nulla è stabilito nei programmi quadro.

³ I candidati di lingua madre romancia possono, su richiesta e se frequentano scuole che accolgono allievi provenienti da una regione romancia, sostenere nella materia «Prima lingua nazionale» un esame in romancio e uno in tedesco. In tal caso, il risultato dell'esame risulta dalla media delle note ottenute nelle due lingue.

Art. 25 Periodo e forma degli esami finali

¹ Gli esami si svolgono alla fine della formazione. Possono tuttavia essere anticipati in tre materie al massimo. L'autorità cantonale ne fissa il periodo.

² La forma degli esami è stabilita nei programmi quadro.

³ Nelle materie in cui l'insegnamento, conformemente all'articolo 20 capoverso 2, ha avuto luogo nella forma bilingue, l'esame può essere sostenuto parzialmente o totalmente, su richiesta del candidato, nella seconda lingua. Le materie in cui gli esami si sono svolti secondo tali modalità devono essere menzionate nell'attestato di maturità professionale.

Art. 26 Preparazione e svolgimento degli esami

¹ Per principio, gli esami finali vengono preparati e condotti dalle persone che hanno impartito l'insegnamento.

² Le scuole universitarie professionali devono essere adeguatamente coinvolte nella preparazione e nello svolgimento degli esami.

Art. 27 Certificati e diplomi riconosciuti

Esami per l'ottenimento di certificati o di diplomi da parte di organizzazioni esterne possono essere considerati parte integrante degli esami di maturità professionale per le materie corrispondenti, a condizione che siano riconosciuti dall'Ufficio federale.

Art. 28 Condizioni per il superamento degli esami

¹ L'esame di maturità professionale è superato quando:

- a. la media complessiva finale delle note sia di almeno 4,0;
- b. vi siano al massimo due note insufficienti;
- c. lo scarto delle note insufficienti per arrivare al 4,0 non superi complessivamente 2,0 punti.

² La nota complessiva finale risulta dalla media di tutte le note finali delle materie d'esame e non d'esame; essa è arrotondata a una cifra decimale.

³ La nota finale nelle materie d'esame è la media tra il risultato dell'esame e la nota della materia; essa è arrotondata a una cifra decimale.

⁴ La nota finale delle materie non d'esame è la nota della materia.

⁵ La nota della materia corrisponde alla media delle note della pagella dei due ultimi semestri; essa è arrotondata a una cifra decimale.

⁶ Le note vengono assegnate ai sensi dell'articolo 32 dell'ordinanza del 7 novembre 1979⁴ sulla formazione professionale.

Art. 29 Ripetizione degli esami di maturità professionale

¹ Chi non ha superato gli esami ha il diritto di ripeterli una sola volta. La ripetizione concerne solo le materie nelle quali al primo tentativo è stata ottenuta una nota insufficiente.

² Nelle materie in cui l'esame viene ripetuto, la nota finale è la media del risultato dell'esame, senza tenere conto della nota della materia.

³ Nelle materie che non sono state oggetto d'esame la prima volta, la nota di materia insufficiente è sostituita da una nota finale assegnata sulla base di un esame.

⁴ Quando la preparazione alla ripetizione dell'esame avviene frequentando nuovamente le lezioni regolari di maturità professionale, nel computo della nota finale della materia si considerano le nuove note ottenute.

⁵ Per le materie nelle quali l'esame non deve essere ripetuto, valgono le note ottenute la prima volta.

⁶ Su richiesta è possibile ripetere gli esami in tutte le materie.

⁴ [RU 1979 1712, 1985 670, 1993 7, 1998 1822 art. 26, 2001 979 n. II. RU 2003 5047 all. II]. Vedi ora l'O del 19 nov. 2003 (RS 412.101).

Sezione 3:**Esami finali in altre istituzioni scolastiche e esami federali di maturità professionale****Art. 30** Scuole a tempo pieno e scuole d'arti e mestieri

¹ Per le scuole a tempo pieno e le scuole d'arti e mestieri si applicano gli articoli 24, 26 e 27. Le disposizioni degli articoli 25, 28 e 29 si applicano per analogia.

² Il periodo di pratica in azienda nelle scuole medie di commercio si conclude con un esame di «Lavori pratici». La nota di questo esame conta doppio.

³ L'autorità cantonale emana un regolamento degli esami.

Art. 31 Scuole a tempo pieno e a tempo parziale per professionisti qualificati

¹ Le disposizioni degli articoli da 24 a 29 si applicano per analogia.

² Chi in singole materie può provare, sulla base di esami sostenuti, di disporre di conoscenze e competenze almeno equipollenti a quelle richieste può essere dispensato dall'esame finale di maturità professionale in quelle materie.

Art. 32 Esami federali di maturità professionale

Chi ha acquisito le conoscenze richieste per la maturità professionale altrimenti che attraverso la frequenza di un curriculum di formazione ai sensi dell'articolo 4 può sostenere gli esami federali di maturità professionale. L'Ufficio federale emana un regolamento sull'ammissione agli esami e sul loro svolgimento.

Capitolo 6: Riconoscimento federale di curricula di formazione**Art. 33**

¹ Le istanze concernenti il riconoscimento federale dei curricula di maturità professionale di una scuola devono essere presentate all'Ufficio federale dall'autorità cantonale.

² L'Ufficio federale decide su proposta della Commissione federale di maturità professionale.

Capitolo 7: Disposizioni esecutive**Art. 34** Compiti della Confederazione

¹ L'Ufficio federale:

- a. decide su istanze concernenti il riconoscimento federale di curricula di maturità professionale;

- b. emana i programmi quadro per tutti gli indirizzi di maturità professionale, con linee direttrici e indicazioni metodologiche per le materie fondamentali e le materie specifiche e con l'indicazione del numero minimo di lezioni delle materie complementari;
 - c. fissa le modalità degli esami di maturità professionale;
 - d. emana un regolamento sull'ammissione agli esami federali di maturità professionale e sul loro svolgimento;
 - e. decide sul riconoscimento di esami per l'ottenimento di un certificato o di un diploma da parte di organizzazioni esterne;
 - f. decide su proposte concernenti la riduzione della durata della formazione nelle scuole d'arti e mestieri e nelle scuole d'arte;
 - g. decide su proposte concernenti il riconoscimento di tipi o curricula speciali di formazione di maturità professionale;
 - h. decide su esperienze pilota che prevedono deroghe alle disposizioni della presente ordinanza o ai programmi quadro;
 - i. si consulta, prima di decidere, con la Commissione federale di maturità professionale.
- ² La Commissione federale di maturità professionale:
- a. esercita, su incarico dell'Ufficio federale, l'alta sorveglianza sulla maturità professionale e cura il necessario coordinamento a livello svizzero;
 - b. esprime il proprio parere sulle istanze di riconoscimento dei curricula di formazione per la maturità professionale e formula il preavviso all'intenzione dell'Ufficio federale;
 - c. assiste e accompagna le scuole che preparano alla maturità professionale durante e dopo la conclusione della procedura di riconoscimento;
 - d. organizza gli esami federali di maturità professionale;
 - e. esprime il proprio parere su questioni di principio inerenti alla maturità professionale e sottopone all'Ufficio federale proposte concernenti l'evoluzione futura della maturità professionale.

Art. 35 Compiti dei Cantoni

¹ Ove la presente ordinanza non stabilisca altrimenti, la competenza esecutiva è dei Cantoni.

² In particolare i Cantoni esercitano la sorveglianza sulla formazione nel quadro della preparazione alla maturità professionale. L'autorità cantonale designa gli organi responsabili delle scuole, come pure gli organi competenti per la maturità professionale e regola gli aspetti inerenti alle competenze nell'ambito degli esami finali.

Capitolo 8: Disposizioni finali

Art. 36 Diritto previgente: abrogazione

L'ordinanza dell'8 febbraio 1983⁵ concernente l'organizzazione, le condizioni d'ammissione, la promozione e l'esame finale della scuola media professionale è abrogata.

Art. 37 Disposizioni transitorie

¹ Per i maturandi che hanno iniziato la formazione di maturità professionale prima del 1° gennaio 1999 vale il diritto previgente, ad eccezione della disposizione di cui al capoverso 2.

² L'autorità cantonale emana le disposizioni transitorie e applica gli articoli da 22 a 31 sugli esami finali di maturità professionale a partire dagli esami dell'anno 2000.

³ I programmi quadro dell'Ufficio federale e le prescrizioni cantonali concernenti la maturità professionale devono essere adattati alla presente ordinanza al più tardi il 1° gennaio 2001.

Art. 38 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 1999.

⁵ [RU 1983 753, 1993 313]

